



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DELL'EX CHIESA SANTA CHIARA NUOVA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Descrizione	Importi
Importo complessivo dei lavori	€ 62.501,85
Di cui soggetti a ribasso	€ 51.326,55
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.175,30

Il progettista
arch. Munari Roberto

Visto :
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giulia Pellegrino

Lodi, settembre 2016

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie relative al progetto esecutivo dei lavori di Restauro e risanamento conservativo per il rifacimento parziale della copertura dell'ex-Chiesa Santa Chiara Nuova. Il tutto come meglio specificato negli allegati progettuali.

Art. 2 – Ammontare, forma, durata dell'appalto e procedura concorsuale

L'ammontare dell'appalto è complessivamente pari a € 62.501,85 di cui € 51.326,55 soggetti a ribasso e € 11.175,30 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso così come computati in sede progettuale nel rispetto dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto si compone unicamente di lavori a misura che verranno contabilizzati con le forme e le modalità previste dal D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte tutt'ora vigente.

La durata complessiva dell'appalto è di 60 (sessanta) giorni, naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al successivo articolo 23.

Detti importi potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e nei limiti massimi stabiliti dalle vigenti norme in materia, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi di progetto, fermi restando i limiti di importi previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte tutt'ora vigente.

Trattandosi di lavorazioni di particolare rilievo storico-artistico, nonché soggette al parere della Soprintendenza, con il fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni medesime, per partecipare all'appalto è obbligatorio il possesso di attestazione SOA per categoria OG2 classifica I o superiore.

L'affidamento dei lavori avverrà mediante PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 - mediante piattaforma Sintel ARCA - con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.

Non è previsto l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.146 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

L'aliquota I.V.A. sarà comunque quella in vigore al momento del pagamento della fattura.

Art. 3 - Quadro economico dell'opera

Il quadro economico complessivo di spesa ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 risulta il seguente:

	Descrizione		Importi
A	Lavori ed opere		
	Importo totale lavori	Euro	51.326,55
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	11.175,30
	Totale complessivo dei lavori	Euro	62.501,85
B	Somme a disposizione per :		
	Imprevisti di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010	Euro	0,00
	Incentivi alla progettazione 1,60% del 2%	Euro	998,40
	Incentivi alla progettazione innovazione 0,40% del 2%	Euro	249,60
	IVA 10 % eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Euro	6.250,19
	Totale complessivo somme a disposizione		7.498,19
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	Euro	70.000,04
	TOTALE QUADRO ECONOMICO arrotondato	Euro	70.000,00



Art. 4 – Descrizione e dimensioni delle opere

La descrizione delle lavorazioni e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto sono riportate per singola via nel computo metrico estimativo di progetto e riassunte al precedente art. 1.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Si dà atto che l'Appaltatore già in sede di offerta ha provveduto a dichiarare tra l'altro:

- di avere esaminato tutti gli elaborati componenti il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di cui trattasi;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato una verifica della piena disponibilità della mano d'opera necessaria nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
- di accettare incondizionatamente la consegna dei lavori che sarà essere effettuata in via d'urgenza, in base alla facoltà concessa alla Stazione Appaltante dall'art.32, comma 8, ultimo capoverso del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva, accettando altresì di dare corso senza indugi alle forniture ed alle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, accettando altresì la clausola risolutoria che le lavorazioni dovranno procedere continuativamente e senza interruzione alcuna anche nei mesi di luglio ed agosto.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, pur se si omettono di allegare allo stesso per motivi di snellezza amministrativa e di economicità:

- il presente Capitolato speciale d'appalto
- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e suoi allegati
- Pianificazione dei lavori-diagramma di Gantt
- Piano di manutenzione dell'opera
- N. 1 tavola progettuale;

Art. 7 - Lavori non previsti

Nei casi che la Stazione appaltante riterrà opportuni, ovvero in caso di necessità di interventi da condursi con la massima tempestività, potrà ordinare ulteriori lavorazioni rispetto a quelle indicate nel computo metrico estimativo e sommariamente descritte al precedente articolo 1.

Le lavorazioni supplementari richieste avranno comunque caratteristiche tipologiche simili a quelle dei lavori principali.

Art. 8 – Invariabilità del prezzo – Elenco prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco



prezzi di progetto e comprendono:

- a) **Materiali:** tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) **Operai e mezzi d'opera:** tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) **Lavori:** le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Non è ammesso pertanto l'istituto della revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 9 – Nuovi prezzi

Qualora in corso d'opera sia richiesta la formulazione di prezzi con contemplati dall'elenco prezzi di progetto si procederà ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 207/2010.

Art. 10 – Lavori in economia

I lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili in corso d'opera possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti dalla direzione lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi di progetto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla direzione, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 11 - Cauzione provvisoria, cauzione definitiva a garanzia del contratto e polizza di assicurazione durante i lavori

Per la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva si rimanda alle disposizioni di cui agli artt. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla stipula ed alla trasmissione a questa Amministrazione Comunale della polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per importi comunque non inferiori a €500.000,00.

Art. 12 – Ulteriori garanzie

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e successive normative e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per la durata di 2 (due) anni dalla data del certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere o **a risarcire** le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).



Art. 13 - Stipulazione del contratto

Per la tempistica inerente la stipula del contratto si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso la consegna dei lavori potrà essere disposta in via d'urgenza, in base alla facoltà concessa alla Stazione Appaltante dall'art.32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva e l'appaltatore dovrà dare corso senza indugi alle forniture ed alle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 – Responsabilità' dell'appaltatore

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Art. 15 – Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza :

- a. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori
- b. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto
- c. delle norme tecniche e decreti di applicazione
- d. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi
- e. di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme C.N.R., C.E.I., U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate)

Art. 16 - Sub-appalto

Il sub-appalto è consentito nei termini e con le modalità previste dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

Art. 17 - Direzione dei lavori

L'ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste, assumerà ogni responsabilità civile e penale.

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, la direzione dei lavori, ove non potesse essere eseguita dall'Ufficio di direzione costituito presso l'ente appaltante, dovrà essere affidata nell'ordine ad uno dei soggetti previsti dall'art. 101 comma 3



del D. Lgs 50/2016. L'ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Art. 18 - Direttore di cantiere, Direttore tecnico dell'impresa e servizio di reperibilità.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

I nominativi del Direttore di cantiere, del Direttore tecnico e di almeno un ulteriore tecnico con funzioni di reperibilità nell'arco delle 24 ore e per tutta la durata del contratto, nonché i loro relativi recapiti telefonici, debbono essere comunicati per iscritto prima dell'inizio dei lavori.

Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall'appaltatore per la disponibilità del personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si intende già compensato all'interno dei prezzi contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni di tutti i dati sopra indicati.

Art. 19 - Sicurezza e salute nel cantiere

Il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - ed i suoi allegati - dettano tutte le prescrizioni relative alla sicurezza aventi carattere di obbligatorietà sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



Art. 20 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà trasmettere l'elenco dei dipendenti che opereranno nel contratto; in caso di variazione del personale l'elenco dovrà essere oggetto di tempestivo aggiornamento.

Il pagamento delle rate di acconto e di quella di saldo non potrà aver luogo senza l'acquisizione di DURC in corso di validità dal quale risulti la regolarità contributiva dell'impresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 21 – Personale utilizzato per l'esecuzione dei lavori in appalto

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

Art. 22 - Attrezzature e macchine operatrici

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà trasmettere alla Direzione dei lavori l'elenco delle macchine operatrici che prevede di utilizzare nel corso dell'appalto, provvedendo altresì a fornire per ciascun mezzo le relative certificazioni previste dalla vigente normativa in materia. Nel caso in corso d'opera la Direzione dei lavori accerti che l'appaltatore utilizzi macchine prive delle suddette certificazioni provvederà ad diffidare l'appaltatore stesso dal loro utilizzo richiedendone la immediata sostituzione.

Tutte le attrezzature che saranno usate nel corso dell'appalto debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di certificazione e di sicurezza.

Art. 23 - Consegna dei lavori

Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese.

In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Come già precedentemente enunciato la consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza e l'Appaltatore dovrà dare corso senza indugi alle forniture ed alle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori con le pregiudiziali indicate ai precedenti articoli.



Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 24 – Programma dei lavori

L'appaltatore nel corso dell'appalto dovrà attenersi alla pianificazione dei lavori e diagramma di Gantt allegati al progetto.

E' facoltà dell'appaltatore presentare un aggiornamento di tale programma lavori, fermo restando che lo stesso dovrà essere approvato dal RUP e altresì dovrà rispettare il tempo complessivo per dare compiute le opere come da precedente art. 2.

Art. 25 - Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe.

Si rimanda alle disposizioni di cui agli specifici articoli del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

Art. 26 – Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito certificato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 199 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

Art. 27 – Penali

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista una penalità pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 %.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, laddove le penali applicate superassero il 10% dell'importo contrattuale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

Art. 28 - Durata giornaliera dei lavori.

La Stazione appaltante, al fine di realizzare le opere con il minor disagio possibile per la collettività e per la sicurezza del personale coinvolto, compatibilmente con gli accordi sindacali vigenti, potrà ordinare all'appaltatore di operare nei giorni e negli orari di minor traffico veicolare inclusi i festivi ed in orario notturno, dandone preventiva comunicazione mediante ordine di servizio a firma del Direttore dei lavori controfirmato dal responsabile del procedimento.

In tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per tali situazioni.

Art. 29 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 30 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione territorio-Ambiente

l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b. non è alterata la natura generale del contratto;

c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d. non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e. non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f. non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 108, comma 1 del Codice dei contratti.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 2, nella misura strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa



costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili:

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

a) Prezzi informativi delle opere edili in Milano – Camera di Commercio di Milano – IV° quadrimestre 2015;

b) Prezzario della Città metropolitana di Milano – ultima versione disponibile

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Art. 32 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Art. 33 - Variazioni al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo nel rispetto dei disposti del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010

Nessuna modificazione ai lavori così come progettati ed ordinati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporterà la non ammissibilità in contabilità delle opere eseguite dall'appaltatore senza superiore approvazione.

Art. 34 - Pagamenti in acconto

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento lavori che verranno emessi ogni qualvolta l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra di € 30.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle trattenute a garanzia.

La rata di saldo verrà liquidata dopo l'approvazione del collaudo e previo accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La contabilizzazione delle opere a misura sarà fatta in base alla quantità dei lavori eseguiti applicando l'Elenco Prezzi contrattuale.



I lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Art. 35 – Collaudo ed obblighi manutentivi dei lavori effettuati

Richiamato l'art. 102, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di appalto di lavori sottosoglia, il certificato di collaudo è sostituito da quello di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di regolare esecuzione verrà emesso comunque entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dal certificato di cui al precedente art. 26.

Per gli obblighi manutentivi sui lavori effettuati si rimanda a quanto indicato all'art. 12.

Art. 36 - Pagamenti a saldo

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la liquidazione della rata di saldo potrà avvenire solo previa prestazione di apposita polizza fidejussoria a garanzia di pari importo e di durata pari a mesi 24 (ventiquattro).

Qualunque sia l'importo della rata di saldo la polizza a garanzia non potrà in alcun modo essere inferiore a € 10.000,00 (diecimila).

Art. 37 - Ritardo nei pagamenti

Si rimanda alla disciplina prevista dall'art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 38 – Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 39 – Riserve, accordo bonario e contenzioso

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

In ogni caso si rimanda alle disposizioni contenute nel Titolo X del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e Parte IV del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 40 – Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre a quelli elencati nei precedenti articoli ed in quelli che seguono, nonché oltre a quelli previsti nello Schema di contratto e nel piano di sicurezza, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni per i quali non spetteranno all'Appaltatore altri compensi se non quelli pattuiti dal presente Capitolato :

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere
- l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno dei cantieri di dimensioni minime cm. 120x200 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione territorio-Ambiente

ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990)

- la completa applicazione della normativa vigente
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera
- la pulizia del cantiere
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori
- la comunicazione mensile alla Direzione dei lavori, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai impiegati con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nel mese
- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi
- la esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso di costruzione e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori da trasmettere in via telematica a mezzo email e su supporto pen-drive a termine dell'appalto
- le spese per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni previste dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione nelle aree di cantiere, comprendenti la fornitura, posa in opera e la relativa manutenzione della prevista segnaletica, delle barriere stradali, dei cavalletti, delle lampade di illuminazione notturna e di tutti gli altri manufatti necessari;
- l'obbligo di fornire a proprie spese personale in numero congruo da adibire alla regolamentazione della viabilità con compiti di moviere opportunamente attrezzato con appositi indumenti antinfortunistici; unicamente nei casi di comprovata necessità o in zone o situazioni di traffico estremamente intenso è ammessa la richiesta per l'intervento del personale del locale Comando di Polizia Municipale; in tal caso l'appaltatore dovrà farne richiesta scritta alla Direzione lavori con congruo anticipo (minimo 7 giorni) rispetto ai tempi di inizio dell'intervento richiesto con il relativo Ordine di servizio;
- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.



Art. 41 - Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

Tutte le opere saranno contabilizzate a misura in base all'elenco prezzi di progetto depurato del ribasso d'asta offerto.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore; la direzione dei lavori comunque potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Art. 42 - Contabilità dei lavori

La redazione della contabilità e relative misurazioni faranno riferimento agli articoli dal 178 al 210 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 43 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato speciale ed essere della migliore qualità.

La posa in opera dei materiali potrà avvenire solo dopo la superiore approvazione della Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Il progettista.

Arch. Munari Roberto